

I.R.R.S.A.E. DEL LAZIO

Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per il Lazio

Prot. n. 4298/P

Roma, 12 aprile 1999

LA PRESIDENTE

VISTA la L. 6 luglio 1940, n. 1038, concernente l'istituzione di ruoli statali del personale non docente delle università statali, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

VISTA la L. 2 marzo 1963, n. 262, relativa ai ruoli del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

VISTA la L. 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1982, - registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1983, reg. 17, fg. 63 -, recante: «Nuove modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall'art. 16 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 [art. 294 D.Lgs. n. 297/94], per posti di comando presso gli IRRSAE-CEDE-BDP, da assegnare al personale non docente»;

VISTO in particolare l'art. 1, in forza del quale questo Istituto «è autorizzato a bandire biennialmente un concorso per titoli per posti di comando comunque rimasti vacanti fino al momento dell'emanazione del bando»;

VISTA la L. 23 agosto 1988, n. 370, relativa alla esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.I. 14 febbraio 1989, - registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, reg. 29, fg. 24 -, con il quale è fissato il contingente complessivo e ripartito per carriere del numero di personale da assegnare agli enti costituiti con il D.P.R. n. 419/74 [D.Lgs. n. 297/94];

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la L. 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTA la L. 16 giugno 1998, n. 191;
CONSIDERATO che il precedente concorso a posti di personale amministrativo da assegnare per comando a questo Istituto è stato bandito con decreto 13 febbraio 1995 e che il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale - n. 17 del 3 marzo 1995;
VISTA la delibera n. 236/281 del 29 marzo 1999, recante: «Concorso personale amministrativo 1999», con la quale il Consiglio Direttivo di questo Istituto ha autorizzato l'indizione di un concorso per la copertura dei seguenti posti di personale amministrativo attualmente vacanti: 2 posti della ex carriera di concetto amministrativa, 3 posti della ex carriera esecutiva e 2 posti della ex carriera ausiliaria;

d e c r e t a

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 294 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, è indetto un concorso, per titoli, ai seguenti 7 posti da assegnare all'IRRSAE del Lazio per comando quinquennale, rinnovabile come da normativa citata in premessa:

- | | |
|--|------------|
| - ex carriera di concetto amministrativa | posti n. 2 |
| - ex carriera esecutiva | posti n. 3 |
| - ex carriera ausiliaria | posti n. 2 |

Alle posizioni di carriera sopra indicate equivalgono le qualifiche funzionali e i profili professionali riportati nella tabella di equiparazione di cui all'allegato "A" al presente bando.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2 - E' ammesso a partecipare al concorso il personale, appartenente a una delle ex carriere indicate nell'articolo precedente, dei:

- ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- ruoli del personale A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado;
- ruoli del personale non docente delle università e degli istituti universitari dello Stato, a condizione che i relativi oneri vengano assunti dalle università e istituti di rispettiva appartenenza;
- ruolo nazionale del personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria dei

conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 3 - Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno pervenire all'Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per il Lazio (I.R.R.S.A.E. del Lazio), via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma (tel. 06/809671), entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, oltre a specificare chiaramente per quale ex carriera intende partecipare al concorso, dovrà dichiarare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'ufficio dell'amministrazione della pubblica istruzione, la scuola o l'istituto con relativo indirizzo, l'università o l'istituto universitario, il conservatorio o l'accademia presso cui presta servizio di ruolo;
- c) di essere disposto, in caso di esito favorevole del concorso, a prestare servizio presso l'IRRSAE del Lazio, in posizione di comando, per almeno cinque anni;
- d) di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall'impiego o di dispensa dal servizio, nè a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, nonché il recapito postale e telefonico al quale si desidera vengano indirizzate eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito.

Art. 4 - La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) copia integrale, in carta libera, dello stato di servizio prestato nel ruolo di appartenenza, ovvero certificato di servizio che, con esplicita dichiarazione in calce, sostituisca lo stato di servizio non ancora compilato o non aggiornato dall'ufficio competente; il certificato di servizio deve essere rilasciato dallo stesso ufficio competente al rilascio dello stato di servizio;
- 2) documenti, in originale o in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 7;

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo può essere attestata anche con autodichiarazioni secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 403/98; le pubblicazioni e i lavori originali devono essere presentati in originale o in copia autenticata anche dallo stesso aspirante con le modalità di cui allo stesso D.P.R. n. 403/98.

- 3) elenco, in duplice copia e sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati e/o delle autodichiarazioni;

- 4) elenco, in duplice copia e sottoscritto dal candidato, delle pubblicazioni presentate;
- 5) curriculum, in duplice copia e sottoscritto dal candidato, sull'attività e sulle specializzazioni conseguite.

L'Istituto non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni o dei documenti.

Art. 5 - Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

La documentazione pervenuta all'Istituto oltre il termine predetto non sarà valutata.

La tempestività dei predetti atti è attestata dal timbro di partenza apposto dall'ufficio postale accettante o dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente all'Istituto.

Il presidente della commissione giudicatrice può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 - La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Presidente dell'Istituto su deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà presieduta da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione e sarà composta da altri quattro membri, dei quali tre componenti del Consiglio Direttivo dell'Istituto e un ispettore tecnico o un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso la Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio, presso il Provveditorato agli studi di Roma o presso questo Istituto.

Con gli stessi criteri e modalità sopra indicati, il Presidente dell'Istituto contestualmente nomina il sostituto del presidente, dei componenti e del segretario della commissione, da far subentrare ai titolari in caso di loro rinuncia o decadenza per effetto di assenze, a qualsiasi titolo, protrate per tre convocazioni successive.

La commissione giudicatrice dovrà espletare il concorso, provvedendo alla consegna delle graduatorie, entro sei mesi dalla data della prima convocazione. Dopo tale termine il Presidente dell'Istituto, su deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà disporre il suo scioglimento.

Art. 7 - La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione con un massimo complessivo di 100 punti e sulla base della seguente tabella, tenuto conto delle corrispondenze con i livelli di qualifica di cui al precedente art. 1:

- a) qualifica, anzianità di servizio, qualità del servizio prestato, servizio prestato in posizione di comando presso IRRSAE-CEDE-BDP *fino a punti 53*
- b) corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione concernenti il

- servizio e organizzati dalla Pubblica Amministrazione *fino a punti 10*
- c) incarichi, servizi speciali, commissioni *fino a punti 10*
- d) lavori originali concernenti il servizio prestato e attinenti alle attività e ai servizi da svolgere presso questo Istituto *fino a punti 05*
- e) pubblicazioni relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività e ai servizi da svolgere presso questo Istituto *fino a punti 10*
- f) titoli di studio, diplomi, attestati di specializzazione diversi da quelli propri della ex carriera di appartenenza e utili alle attività e ai servizi da svolgere presso questo Istituto *fino a punti 12*

La commissione stabilirà preventivamente i criteri e i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi già indicati.

Art. 8 - La commissione giudicatrice formerà distinte graduatorie di merito in rapporto alla tipologia di posti di cui al precedente art. 1, secondo l'ordine dei punti riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli. A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 127/97, così come modificata dalla L. n. 191/98.

Le graduatorie saranno approvate con decreto del Presidente dell'Istituto e saranno affisse all'Albo dell'Istituto medesimo per la durata di venti giorni, unitamente a eventuali provvedimenti motivati di esclusione dal concorso adottati dal presidente della commissione giudicatrice.

Le graduatorie e i provvedimenti di esclusione sono ricorribili solo in via giurisdizionale o straordinaria.

Le graduatorie manterranno validità biennale ai fini della nomina degli idonei.

Art. 9 - I vincitori del concorso, previo loro assenso, saranno assegnati a prestare servizio in posizione di comando presso questo Istituto per almeno cinque anni, rinnovabili come da normativa vigente, con decreto del Ministero della pubblica istruzione da sottoporre ai controlli di legge.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, sentiti questo IRRSAE e l'istituzione dalla quale l'impiegato dipende.

Art. 10 - Del presente bando sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il testo integrale sarà a disposizione di chiunque ne farà richiesta presso gli uffici di questo Istituto.

LA PRESIDENTE
Simonetta Salacone

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

EX CARRIERA	QUALIFICA	RUOLO
Concetto amministrativa	VII (*) - VI	Personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione Personale non docente delle università e degli istituti universitari dello Stato.
<i>(*) in caso di inquadramento nella VII qualifica funzionale per effetto dell'applicazione della L. n. 312/80</i>		
Concetto amministrativa	V	Personale non docente della scuola Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Esecutiva	V - IV	Personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione Personale non docente delle università e degli istituti universitari dello Stato.
Esecutiva	IV	Personale non docente della scuola Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Ausiliaria

III - II

Personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione

Personale non docente delle università e degli istituti universitari dello Stato

Personale non docente della scuola

Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.